

ALLEGATO “A”
STATUTO – fAMY Associazione Italiana Amiloidosi - APS

Art. 1 - Denominazione – Sede - Durata

1. È costituita, tra i presenti, nel numero minimo dei soci previsto dal Codice civile e dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), un’associazione non riconosciuta denominata “**fAMY Associazione Italiana Amiloidosi - APS**”, che in forma abbreviata potrà anche usare la denominazione di “**fAMY**”, da ora in avanti denominata “associazione”.
2. In conformità del D. Lgs. 117/2017 (art. 12 comma 1 e dell’art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell’Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e APS. L’integrazione dell’acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L’associazione ha sede legale nel comune di Vignola (MO), in Via Nino Tavoni, 1/7. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.
4. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Lo Statuto, la sua efficacia e l’interpretazione

1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

Art. 3 - Scopo, finalità e attività

1. L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale sotto riportate per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, con particolare riguardo

agli interventi e servizi sociali, previsti dalla lettera a) del primo comma.

2. In particolare, l'Associazione ha per oggetto:

- a) La promozione di iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati affetti da Amiloidosi nelle sue principali forme, nonché all'impiego di mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita;
- b) L'informazione della pubblica opinione sulla natura dell'Amiloidosi, sui danni causati dalla stessa e sui mezzi e le modalità che possono contribuire alla prevenzione, all'accettazione ed alla cura di tale malattia;
- c) Il favorire la creazione di centri multidisciplinari dedicati alla diagnosi, assistenza e cura dell'Amiloidosi;
- d) Il supporto nella fornitura di soccorso psicologico integrativo alle prestazioni del servizio sanitario;
- e) La promozione della conoscenza della malattia presso il personale sanitario, i pazienti, le famiglie coinvolte, le strutture sanitarie, la pubblica amministrazione e più in generale il pubblico, per mezzo degli strumenti educativi ed informativi ritenuti più idonei. La formazione di personale specializzato è rivolta esclusivamente ai soggetti che opereranno all'interno dell'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;
- f) L'assistenza ai pazienti nei rapporti con la pubblica amministrazione per lo svolgimento di pratiche connesse al loro stato patologico;
- g) Il finanziamento di fondazioni che hanno come oggetto la ricerca medico/scientifica dell'Amiloidosi e in particolare, l'Associazione si occuperà di divulgare i risultati delle ricerche e aggiornare i pazienti sui risultati dei test condotti su nuovi farmaci;
- h) La costituzione di una fondazione, ovvero la partecipazione o la stipulazione di accordi con una fondazione già esistente operante nel settore inerente l'oggetto dell'Associazione. L'Associazione potrà promuovere la raccolta fondi, contributi ed elargizioni, da svolgersi occasionalmente ed in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, diretti a sostenere lo svolgimento dell'attività dell'Associazione. Si precisa che la raccolta di fondi può effettuarsi anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;
- i) Lo svolgimento di attività di informazione e sollecitazione presso le istituzioni allo scopo di rappresentare le esigenze dei pazienti e delle loro famiglie affinché ne sia tenuto conto nei processi di decisione politica ed amministrativa che riguardino i soggetti affetti da

Amiloidosi e le loro famiglie;

- j) La pubblicazione periodica dei risultati dell'attività dell'Associazione, sia economici sia progettuali;
- k) La facoltà di federarsi con altre Associazioni nazionali ed internazionali affini e potrà altresì costituirne di nuove.

L'Associazione opererà nel territorio nazionale.

- 3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
- 4. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- 5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Ammissione e numero degli associati

- 1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
- 2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- 3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- 4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della

successiva convocazione.

5. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- votare in assemblea se iscritti nel registro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 6 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 - Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 8 - Libri

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art. 9 - Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 10 - Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - Il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere;
 - l'Organo di controllo;
 - il Revisore legale;
 - il Comitato Scientifico.
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. Si applicano i commi 4 e 5, dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo o posta elettronica, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di

esercizio.

6. L'Assemblea, o il socio che ne motivi la richiesta, può riunirsi anche con l'ausilio di piattaforme on line che garantiscano la piena partecipazione e la tutela dell'esercizio del voto anche quando segretato.
7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
10. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
11. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o

per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7 (incluso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

5. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

6. Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. L'avviso di convocazione viene spedito a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica, al domicilio di ciascun consigliere con preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta tramite e-mail, almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

7. L'intervento alle adunanze del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

8. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

9. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

10. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne

l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

12. Il Consiglio Direttivo può nominare tra i propri membri laddove ne riscontri la necessità:

- **Il Vice-Presidente.** Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Può rappresentare l'associazione nelle occasioni pubbliche. Il potere di firma o d'impegno dell'associazione stessa è comunque subordinato ad atto di delega da parte del Presidente.
- **Il Segretario** può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
- Le funzioni di **Tesoriere** possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere deve: tenere aggiornati i registri contabili, registrando tutte le transazioni finanziarie. Questi registri includono sia le entrate che le spese sostenute dall'associazione. Alla fine di ogni anno è responsabile della redazione del bilancio, che deve essere approvato dagli organi direttivi. Verifica che tutte le quote associative, le donazioni e i contributi ricevuti siano registrati correttamente. Può aprire conti correnti presso Istituti bancari e presso l'Amministrazione postale, con tutte le facoltà di gestione. Assicura che l'associazione rispetti gli obblighi fiscali e tributari.

Art. 13 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. È membro del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 14 - Organo di controllo

1. L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.
2. L'Organo di controllo (anche monocratico), è nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - Revisione legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 - Comitato Scientifico

1. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Scientifico nonché i membri dello stesso in numero di 2 (due) a 6 (sei). I membri del Comitato Scientifico vengono individuati tra ricercatori di rinomata fama nel settore in cui opera l'Associazione, sentito il parere del Presidente del Comitato Scientifico.
2. Il Comitato Scientifico resta in carica per quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Qualora venisse a mancare un componente del Comitato Scientifico nel periodo di carica il Consiglio direttivo, provvede, sentito il parere del Presidente del Comitato Scientifico, a nominare il sostituto che resta in carica fino alla scadenza dell'organo.
3. I lavori del Comitato Scientifico vengono presieduti e coordinati dal Presidente del Comitato Scientifico o, in sua assenza, dal componente più anziano. I membri del Comitato Scientifico che, senza giustificazione, siano assenti a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
4. La partecipazione al Consiglio è gratuita. Possono essere rimborsate le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica.
5. La decadenza da componente del Comitato Scientifico può essere pronunciata dal Consiglio direttivo, in caso di comportamenti lesivi verso l'Associazione ovvero pregiudizievoli della sua immagine, del suo patrimonio o delle sue attività.
6. Per la convocazione del Comitato Scientifico valgono le regole stabilite dall'Art. 12.

ART. 17 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Per quanto concerne la distribuzione indiretta di utili, si rimanda al disposto dell'art. 8, terzo comma del D. Lgs. n. 117 del 2017.

ART. 19 - Risorse economiche

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 20 - Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 21 - Bilancio sociale e informativa sociale

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere e depositare il bilancio sociale presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicarlo nel proprio sito internet.

ART. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. *In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.*
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23 – Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5 D. Lgs 117/2017 e da imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 comma 3 dello stesso D. Lgs.

Il Segretario
Elisabetta Durini

Il Presidente
Eleonora Grigoletto